GRUPPO EVEREST

Codice Etico

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di
Everest S.p.A. il 22 ottobre 2026

DEFINIZIONI **5**

INTRODUZIONE **7**

1. OBIETTIVI DEL CODICE ETICO **8**

2. I DESTINATARI **9**

3. I VALORI E I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO **10**

3.1 Legalità 10
3.2 Integrità, dignità e uguaglianza 10
3.3 Diligenza professionale 10
3.4 La prevenzione della corruzione 10
3.5 I conflitti d'interesse 11
3.6 Il contrasto alla criminalità organizzata 12
3.7 Veridicità delle informazioni 12
3.8 Rispetto della libera concorrenza 12
3.9 Protezione dei dati personali 13

4. L'AMBIENTE DI LAVORO **14**

4.1 Lavoro e pari opportunità 14
4.2 Centralità delle persone 14
4.3 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 15
4.4 Lavoro minorile 15
4.5 Molestie sul luogo di lavoro 15
4.6 Sostanze alcooliche, stupefacenti e fumo 16
4.7 La protezione dei beni aziendali 16
4.8 La sicurezza dei sistemi informatici 16

5. I RAPPORTI ESTERNI **17**

5.1 La Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza 17
5.2 I Clienti 17
5.3 I Fornitori 18
5.4 I Partner 18
5.5 Gli altri *STAKEHOLDER* 19
5.6 La comunicazione 19
5.7 Rapporti con i partiti politici e organizzazioni sindacali 19

6. COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI **21**

6.1 Omaggi, donazioni e altri contributi 21
6.2 Contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, della Comunità Europea o altro Ente Pubblico . 21
6.3 Testimonianze in giudizio 21

7. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE **22**

7.1 Salute e sicurezza sul lavoro 22
7.2 La tutela dell'ambiente 22

8. BILANCIO E FISCALITÀ **24**

8.1 Contabilità e bilancio 24
8.2 Gestione fiscale 24
8.3 Riciclaggio e ricettazione 24

9. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI SENSIBILI **26**

10. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO **27**

DEFINIZIONI

Clienti: i soggetti che acquistano beni e servizi dalle società del Gruppo Everest.

Codice Etico di Gruppo: il Codice Etico adottato dal Gruppo Everest e applicabile anche alle società che ne fanno parte.

Collaboratori: soggetti che intrattengono con il Gruppo Everest rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano il Gruppo Everest verso terzi.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto del Gruppo Everest e delle società che ne fanno parte in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale avente ad oggetto una prestazione professionale.

D. Lgs. 231/2001 o Decreto 231: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Codice Etico.

Dipendenti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione del Gruppo Everest, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con il Gruppo Everest e con le società che ne fanno parte, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Fornitori: entità o individui che forniscono beni o servizi al Gruppo Everest per lo svolgimento delle attività sociali.

Gruppo: il Gruppo Everest, gruppo industriale specializzato nei progetti di transizione energetica a livello nazionale per le imprese.

Modello 231 o Modello Organizzativo: il Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Partner: le controparti contrattuali con le quali il Gruppo Everest e le società che ne fanno parte possono stipulare una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere, ecc.).

Pubblico ufficiale: ''agli effetti della legge penale, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". (art. 357 c.p.).

Whistleblowing: segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità dell'ente e che consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati

Introduzione

Il Gruppo Everest, fondato nel 2025, è una piattaforma industriale nata per la transizione energetica: aggrega eccellenze italiane con l'obiettivo di creare un gruppo industriale in cui aziende specializzate condividono competenze e risorse umane altamente qualificate, coniugando alta professionalità, affidabilità assoluta, sicurezza e costi competitivi.

Il Gruppo si concentra su progettazione, installazione e gestione di impianti fotovoltaici, elettrici e HVAC, puntando alla *leadership* nell'elettrificazione e nell'efficientamento energetico industriale. Il Gruppo si prende cura dell'intero ciclo di vita degli impianti, assicurando coerenza ed efficienza in tutte le fasi, dalla progettazione e realizzazione alla manutenzione e rinnovamento.

Il presente Codice costituisce parte integrante del Sistema dei Controlli Interni adottato da ciascuna società del Gruppo e del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001. Per tale ragione, il presente Codice è stato elaborato anche in considerazione dei principali rischi delle Società del Gruppo ai sensi della richiamata normativa: il Gruppo e le società che ne fanno parte improntano la propria attività sul rispetto dei valori e dei principi contenuti nel presente Codice Etico, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguirsi congiuntamente al successo dell'impresa.

I principi e i valori qui espressi definiscono quindi i comportamenti che devono essere tenuti da tutti i Destinatari ai fini della prevenzione di condotte illecite, comprese quelle che non costituiscono illecito ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il presente Codice Etico si applica a tutte le società del Gruppo Everest, che adottano principi di correttezza e trasparenza, riconoscendo l'importanza della responsabilità etico-sociale nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

2. I Destinatari

Il Codice si applica ad Amministratori, Sindaci, Dipendenti, Dirigenti e Fornitori, Consulenti, Collaboratori, Partner nonché, in generale, tutti coloro che operano per conto o in favore del Gruppo Everest, o che comunque contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi aziendali, ognuno nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, sono chiamati al rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico di Gruppo.

Il Codice Etico costituisce parte integrante delle obbligazioni contestuali derivanti dal rapporto di lavoro.

Tutti i Destinatari sono tenuti a:

- rispettare i principi ed applicare le norme comportamentali del Codice Etico;
- supportare le funzioni preposte al fine di garantire un'efficace attuazione del Codice Etico;
- segnalare tempestivamente eventuali violazioni del Codice Etico di cui vengano a conoscenza.

Ogni società del Gruppo, provvede ad adottare il presente Codice e si impegna a diffondere il contenuto del Codice attraverso idonee attività informative e formative rivolte ai Destinatari.

Tutto il *management* si impegna a promuovere una cultura della legalità nella quale la corruzione non è mai accettata; qualunque comportamento in violazione dei principi del presente Codice sarà indagato e, qualora accertata la responsabilità di chi lo ha commesso, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste dalla normativa applicabile.

Il Gruppo vieta, altresì, qualsiasi erogazione di denaro, concessione di benefici o altri vantaggi a favore di persone fisiche riconducibili a strutture aziendali di terzi, finalizzate all'ottenimento di incarichi, commesse o altri benefici il Gruppo stesso.

È altresì fermamente condannato l'uso distorto di strumenti quali donazioni, sponsorizzazioni o altre forme di liberalità con lo scopo di generare risorse da impiegare in attività corruttive.

Ogni forma di corruzione – sia nei confronti di Pubblici ufficiali sia verso soggetti privati – è espressamente proibita, così come lo sono favori indebiti, comportamenti collusivi e richieste, dirette o mediate da terzi, di vantaggi personali o professionali per sé o per altri.

In ogni caso è vietato:

- offrire, promettere, corrispondere o autorizzare altri a corrispondere, direttamente o per interposta persona, somme di denaro, vantaggi economici o altri benefici a favore di un Pubblico ufficiale o di un soggetto privato;
- accogliere richieste, accettare o autorizzare altri ad accettare o sollecitare, anche indirettamente, denaro, vantaggi economici o qualsiasi altra utilità da parte di un Pubblico ufficiale o di un privato.

3.5 I conflitti d'interesse

I Destinatari devono evitare situazioni che possano generare conflitti di interessi, anche solo potenziali, o che possano configurare un'interferenza con la capacità di prendere decisioni imparziali.

Ognuno deve astenersi, nell'ambito delle sue funzioni, dal prendere una decisione che possa apparire in conflitto o che possa entrare in conflitto con gli interessi del Gruppo Everest, qualora tale decisione vada direttamente o indirettamente a beneficio di una persona fisica o giuridica con la quale si è venuti ad intrattenere relazioni finanziarie, familiari o amichevoli. In ogni caso, anche se tale decisione fosse comunque conforme agli interessi del Gruppo, è necessario informare formalmente e preventivamente il proprio responsabile.

Sono da considerarsi in conflitto, tra le altre, le seguenti situazioni:

- compartecipazione in qualunque forma in attività di concorrenti;
- strumentalizzazione della propria posizione aziendale per il perseguimento di interessi in contrasto con quelli del Gruppo o per il perseguimento di interessi di natura personale;
- uso di informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività lavorativa a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi del Gruppo;

3.9 Protezione dei dati personali

Il Gruppo Everest garantisce il trattamento dei dati e delle informazioni in proprio possesso nel rispetto della riservatezza degli interessati e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I dati acquisiti sono conservati solo per il tempo necessario agli scopi della raccolta e non possono essere utilizzati per fini estranei all'attività di impresa. Il Gruppo adotta misure di sicurezza idonee a protezione dei sistemi in cui sono raccolti e custoditi dati personali o sensibili, per evitare distruzioni, perdite, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti.

È fatto divieto l'uso di dati e informazioni riservate per finalità diverse da quelle per cui sono stati comunicati, salvo espressa autorizzazione e sempre nel rispetto della legislazione vigente.

I dati acquisiti o elaborati durante l'attività lavorativa appartengono al Gruppo e non possono essere utilizzati, comunicati o divulgati senza specifica autorizzazione.

4.3 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Ciascuna società del Gruppo si impegna a non assumere lavoratori stranieri privi di valido permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto senza che ne sia stato richiesto il rinnovo nei termini stabiliti dalla legge.

Questo impegno comprende la verifica della regolarità del titolo di soggiorno dei lavoratori provenienti da Paesi terzi, sia al momento dell'assunzione sia per tutta la durata del rapporto di lavoro, compreso l'accertamento dell'avvenuto rinnovo in caso di scadenza. Il Gruppo si adopera altresì affinché anche i soggetti terzi con cui collabora, quali fornitori, consulenti e simili, impieghino esclusivamente personale in regola con la normativa sul soggiorno.

Conformemente alla normativa vigente, il Gruppo intende evitare di instaurare rapporti lavorativi con persone prive di permesso di soggiorno e si astiene da qualsiasi condotta che possa favorire l'ingresso irregolare di stranieri nel territorio nazionale.

4.4 Lavoro minorile

Il Gruppo rifiuta qualsiasi forma di lavoro minorile e si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela dei minori, nonché i principi internazionalmente riconosciuti.

In nessun caso sono impiegati lavoratori al di sotto dell'età minima prevista dalla legge e ogni attività lavorativa è svolta nel pieno rispetto dello sviluppo psico-fisico e della dignità della persona. Il Gruppo richiede il rispetto della normativa in materia di tutela dei minori anche ai Partner con i quali collabora.

4.5 Molestie sul luogo di lavoro

Il Gruppo Everest non tollera alcuna forma di isolamento, sfruttamento o molestia con finalità di discriminazione, per motivi personali o di lavoro, da parte di qualunque Dipendente o Collaboratore verso un altro Dipendente o Collaboratore.

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o comunque discriminatorio nei confronti di colleghi;
- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o di altri dipendenti;
- subordinare decisioni di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali o alle diversità personali e culturali;
- indurre i propri Collaboratori a favori sessuali mediante l'influenza del proprio ruolo;
- alludere a disabilità e menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

5. I rapporti esterni

5.1 La Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere ispirati ai principi di correttezza, veridicità, trasparenza e collaborazione e sono tenuti nel rispetto delle norme vigenti, dei principi del presente Codice, del Modello 231 e delle procedure aziendali eventualmente adottati dalle società del Gruppo.

Nella partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione e, in generale, in ogni rapporto con questa e con le Autorità di Vigilanza, è fatto obbligo di operare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della correttezza professionale.

Nell'ambito dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, le Autorità di Vigilanza e le Istituzioni con poteri ispettivi e di controllo deve essere assicurata la massima disponibilità, collaborazione, trasparenza e correttezza anche in sede di ispezioni, nonché una tempestiva, completa e chiara informativa.

In generale, è fatto divieto di:

- promettere, offrire o in alcun modo versare o fornire somme, beni in natura o altri benefici, anche a seguito di illecite pressioni, a titolo personale a pubblici funzionari o ad interlocutori privati con la finalità di promuovere o favorire gli interessi del Gruppo;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti stessi della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza);
- coartare la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria o indurre di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Tali azioni e comportamenti sono vietati se fatti sia direttamente dal Gruppo tramite propri Dipendenti, sia tramite persone non dipendenti che agiscano in nome, per conto e/o nell'interesse dello stesso.

5.2 I Clienti

Il Gruppo pone il cliente al centro di ogni decisione o azione con l'obiettivo di adattare la propria offerta e le modalità di erogazione delle soluzioni per aumentare la soddisfazione dello stesso.

Il rapporto con i Clienti si basa su tre valori principali:

- **Competenza**: attraverso la risoluzione dei problemi mediante le migliori competenze tecniche, la presenza sul territorio e l'accesso alle risorse specializzate dell'intero Gruppo.

Qualsiasi remunerazione riconosciuta a un Partner deve essere trasparente e riferita esclusivamente a un servizio legittimamente ed effettivamente reso al Gruppo o a una singola società del Gruppo.

5.5 Gli altri *stakeholder*

Il Gruppo Everest intende contribuire al benessere economico e alla crescita delle comunità nelle quali si trova a operare attraverso l'erogazione di servizi efficienti e tecnologicamente avanzati.

In tale ambito, il Gruppo può intrattenere rapporti con rappresentanti delle istituzioni, dei partiti politici e con associazioni portatrici di interessi, al solo fine di approfondire la conoscenza delle tematiche di proprio interesse e di promuovere in modo trasparente le proprie posizioni.

È fatto divieto di promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a titolo personale, per promuovere o favorire interessi del Gruppo e delle singole società. Sono possibili forme di collaborazione volte a contribuire alla realizzazione di iniziative o attività come l'effettuazione di studi, ricerche, convegni, fiere, seminari o eventi analoghi.

5.6 La comunicazione

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera, chiara e trasparente. I rapporti con la stampa e i *mass media* sono riservati esclusivamente alle Funzioni aziendali a ciò deputate.

Chi fornisce all'esterno notizie su obiettivi, attività o risultati del Gruppo deve ottenere preventiva autorizzazione dalle Funzioni preposte. È espressamente fatto divieto a chiunque diffondere notizie riservate inerenti progetti, trattative, iniziative, accordi, impegni, anche se futuri ed incerti, inerenti al Gruppo che non siano di dominio pubblico o preventivamente autorizzati.

È fatto obbligo, inoltre, di astenersi dal diffondere notizie false o fuorvianti, che possano trarre in inganno la comunità esterna.

5.7 Rapporti con i partiti politici e organizzazioni sindacali

Il Gruppo Everest non eroga contributi, finanziamenti o altre forme di sostegno economico a partiti politici, movimenti politici, comitati e organizzazioni politiche, loro rappresentanti o candidati, che possano comportare l'esercitazione di pressioni improprie nei confronti di esponenti politici.

È possibile aderire a richieste di enti o associazioni aventi statuti regolari, per iniziative di elevato valore culturale o benefico, nonché effettuare sponsorizzazioni che riguardino il sociale, l'ambiente, lo sport, lo spettacolo e l'arte, limitatamente ad eventi di alta qualità.

Il Gruppo rispetta il diritto dei lavoratori di aderire liberamente alle organizzazioni sindacali e di svolgere attività sindacale nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi applicabili.

6. Comportamento negli affari

Omaggi, donazioni e altri contributi

È fatto divieto di offrire, erogare, promettere o concedere a terzi, direttamente o indirettamente, anche in occasioni di festività, omaggi, benefici o altre utilità.

Omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti nell'ambito delle normali relazioni di cortesia purché di modico valore e comunque tali da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario e da non poter dare l'impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi.

Nel caso di omaggi concessi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, dovrà essere preventivamente verificato che questi rientrino nei limiti consentiti dai Codici di Comportamento, dalle norme e dai regolamenti in vigore per i Dipendenti Pubblici.

In ogni caso, tali tipologie di spese devono sempre essere sostenute nel pieno rispetto delle procedure aziendali del Gruppo e delle singole società.

6.1 Contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, della Comunità Europea o altro Ente Pubblico

Per le società del Gruppo che richiedano finanziamenti pubblici, trattamenti fiscali o contributivi agevolati, o altre forme di beneficio che prevedano requisiti specifici, è obbligatorio procedere con piena verità, correttezza e trasparenza, in totale conformità con le leggi vigenti.

Il Gruppo condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte dello Stato, della Comunità Europea o da altro Ente Pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo del sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'Ente erogatore.

Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da un altro Ente pubblico o dalla Comunità Europea, anche se di modico valore e/o importo, non possono essere destinati a finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi.

6.2 Testimonianze in giudizio

Il Gruppo non attua forme di condizionamento che possano in qualsiasi modo influenzare le dichiarazioni da rendere all'Autorità Giudiziaria.

Ogni persona coinvolta in procedimenti giudiziari nell'ambito delle proprie funzioni aziendali è tenuta a comportarsi con integrità, fornendo elementi chiari e verificabili, e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di rischio o richieste non conformi alla legge o al presente Codice. Il Gruppo promuove una cultura della legalità e della

Ogni Destinatario e chiunque collabori con il Gruppo, in relazione alla propria funzione e modalità di collaborazione, è tenuto a:

- rispettare e far rispettare le disposizioni e le istruzioni fornite per garantire il rispetto delle normative ambientali vigenti;
- utilizzare correttamente gli spazi appositi per la raccolta e gestione dei rifiuti e dei materiali da smaltire;
- seguire e rispettare le direttive aziendali relative all'utilizzo e manutenzione delle attrezzature di lavoro;
- segnalare eventuali difetti o carenze che possano compromettere il rispetto delle disposizioni ambientali aziendali;
- evitare di compiere operazioni o adottare comportamenti che non rientrano nelle proprie competenze o che possano mettere a rischio la sicurezza ambientale.

Le transazioni tra società del Gruppo devono essere effettuate secondo criteri di correttezza, economicità e congruità, evitando comportamenti che possano favorire pratiche illecite o nascondere flussi di risorse di dubbia provenienza.

10. Attuazione del Codice Etico

10.1 Adozione e diffusione

Il presente Codice Etico di Gruppo ed i suoi eventuali futuri aggiornamenti vengono definiti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Everest S.p.A..

Il Codice è diffuso, anche in formato elettronico, a tutte le risorse del Gruppo tramite apposita comunicazione dell'Organo Amministrativo di ciascuna società del Gruppo. Una copia del Codice è affissa alla bacheca presente all'interno dei locali delle singole società.

Le eventuali modifiche al Codice sono pubblicate e rese disponibili con le medesime modalità di divulgazione sopra riportate.

Ai nuovi assunti del Gruppo e delle singole società, è consegnato il presente Codice unitamente al Modello Organizzativo eventualmente adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Il presente Codice entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso.

10.2 Sistema disciplinare

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previsti per i dipendenti del Gruppo e delle singole società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile recante "*Diligenza del prestatore di lavoro*", nonché per i Consulenti, i Collaboratori, i Fornitori e i Partner.

Ogni atto contrario alle disposizioni del Codice da parte di un Dipendente comporterà l'irrogazione di sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Le infrazioni realizzate da coloro i quali non siano dipendenti sono sanzionate in base alle norme interne delle singole società del Gruppo e secondo quanto espressamente previsto nelle relative clausole contrattuali.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia, a tutti gli effetti, a quanto disposto in materia di sistema sanzionatorio nella Parte Generale del Modello di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

10.3 Le segnalazioni

Allo scopo di garantire l'efficace attuazione del presente Codice e consentire la segnalazione di eventuali violazioni di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte, il Gruppo ha implementato specifici canali di segnalazione gestiti nelle modalità disciplinate dalla "*Procedura Whistleblowing*".